



COMUNE DI BRUINO
Città Metropolitana di Torino

STATUTO DEL COMUNE DI BRUINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/3/1999, vistata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 22/3/1999 con provvedimento 768.

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 14/4/1999 al 13/5/1999.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 14/4/1999 n. 15

In vigore dal 14/5/1999.

Adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4/5/2000, divenuta esecutiva in data 9/6/2000 per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 22/6/2000 al 22/7/2000.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 19/7/2000 n. 29.

Adeguamento entrato in vigore dal 23/7/2000.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2004, divenuta esecutiva in data 03/05/2004.

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 27/05/2004 al 27/06/2004

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27/05/2004 n. 21 .

Modifiche entrate in vigore dal 28/06/2004

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 DEFINIZIONE

ART. 2 TERRITORIO

ART. 3 SEDE

ART. 4 ALBO PRETORIO

ART. 5 STEMMA - GONFALONE

ART. 6 PRINCIPI ISPIRATORI

ART. 7 ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

TITOLO II - FUNZIONI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE

ART. 8 AUTONOMIA

ART. 9 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 10 LA PROGRAMMAZIONE

TITOLO III - DIRITTI DI ACCESSO E INFORMAZIONE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 11 PARTECIPAZIONE

ART. 12 ACCESSO ED INFORMAZIONE

ART. 13 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

ART. 14 REFERENDUM

ART. 15 CONSULTAZIONE

ART. 16 ASSOCIAZIONISMO

TITOLO IV - DIFENSORE CIVICO

ART. 17 DIFENSORE CIVICO

TITOLO V - ORGANI POLITICI

CAPO I

ART. 18 IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20 ADUNANZE DEL CONSIGLIO

ART. 21 ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

ART. 22 COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 23 INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

ART. 23 BIS LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

CAPO II

ART. 24 LA GIUNTA COMUNALE

CAPO III

ART. 25 IL SINDACO

ART. 26 IL VICESINDACO

TITOLO VI - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ART. 27 LA GESTIONE DEL COMUNE

ART. 28 ORGANI BUROCRATICI

ART. 29 PERSONALE

TITOLO VII - ORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 30 I SERVIZI PUBBLICI

ART. 31 FORME DI GESTIONE

ART. 32 AZIENDA SPECIALE

ART. 33 L'ISTITUZIONE

ART. 34 IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE

TITOLO VIII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 35 PRINCIPI GENERALI

ART. 36 LE CONVENZIONI

ART. 37 I CONSORZI

ART. 38 ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO IX - PATRIMONIO - FINANZE - CONTABILITA'

ART. 39 DEMANIO E PATRIMONIO

ART. 40 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 41 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 42 REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Il Comune di Bruino è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni¹ - e dalle norme del presente Statuto, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico culturale e sociale.

Art. 2 Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per 5,59 km², e confina con i Comuni di Sangano, Rivalta di Torino e Piosasco.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Art. 3 Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza Municipio n. 3. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò comporti modifica statutaria. Presso detta sede si riuniscono di norma gli organi e le commissioni comunali previste dalla legge.
2. Per esigenze particolari, previa comunicazione al Sindaco o al suo delegato, organi e commissioni di legge potranno riunirsi in altra sede.

Art. 4 Albo pretorio

1. Il Sindaco individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio» per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Detto spazio deve consentire la massima accessibilità e facilità di lettura di quanto pubblicato, garantendone nel contempo l'integralità.

¹ Legge 142/1990 artt.2, 9 e 10. Legge 59/1997. Decreto Legislativo 112/1998.

Art. 5 Stemma - Gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune risultano rispettivamente descritti come segue:
 - a) lo stemma civico puntualizza ed evidenzia le caratteristiche locali negli scettri (che ricordano le feudalità che sul territorio ebbero illustri famiglie piemontesi) e nella ruota industriale (che richiama i complessi industriali sorti in questi anni): Stemma: d'azzurro a due scettri d'argento, gigliati, decussati, circondati da una ruota industriale d'oro, dentata di 16. Ornamenti esterni di Comune.
 - b) Gonfalone: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento «Comune di Bruino». Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
2. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge².
3. L'uso dello stemma da parte delle associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 6 Principi ispiratori

1. Il Comune di Bruino ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di libertà, di giustizia e di solidarietà indicati dalla Costituzione, operando per affermare i diritti della popolazione, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale.
2. Il Comune di Bruino opera per il pieno

² Regio Decreto 651/1943 e 652/1943.

sviluppo della comunità che rappresenta, di tutte le sue risorse umane, sociali ed economiche e per assicurare a tutti una sempre miglior qualità della vita. A tal fine si impegna a:

- a) contrastare ogni forma di discriminazione;
 - b) rimuovere le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone disabili ad un paese accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale;
 - c) tutelare l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovendo il rispetto per la natura e per gli animali;
 - d) valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del paese e promuovere la conoscenza delle tradizioni locali;
 - e) valorizzare le aggregazioni sociali e stimolare la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;
 - f) promuovere i valori di pluralismo e di convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche.
3. Il Comune di Bruino contribuisce ed opera per lo sviluppo e la valorizzazione di una cultura di pace, di tolleranza e di solidarietà e per la difesa dei diritti umani.

Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge³ nel quadro della normativa regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili tra i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può istituire e nominare un Comitato di Coordinamento del quale

fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

Titolo II

FUNZIONI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE

Art. 8 Autonomia

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale nei limiti delle competenze ad esso attribuite dalla legge statale o regionale. La legge può altresì affidare al Comune ulteriori funzioni amministrative relative a servizi di competenza statale⁴.
2. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune esercita un'azione di stimolo e di regolamentazione dello sviluppo economico e sociale della comunità.
3. Il Comune può promuovere rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
4. Il Comune per realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

Art. 9 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia

³ Legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; Legge 59/1997; Decreto Legislativo n. 112/98

⁴ Legge 142/90 art.10.

dell'azione.

3. L'Amministrazione persegue lo sviluppo delle risorse umane e professionali presenti nel proprio ambito e privilegia l'impiego di tali risorse nello svolgimento della propria attività e nel raggiungimento dei propri obiettivi.
4. Il Comune, per lo svolgimento delle sue funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 10 La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica della popolazione, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Titolo III DIRITTI DI ACCESSO E INFORMAZIONE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11 Partecipazione

1. Il Comune garantisce, promuove e regola l'effettiva partecipazione alla vita sociale, politica ed amministrativa della comunità.
2. Il Consiglio e la Giunta Comunali informano la popolazione della propria attività, indicano conferenze e promuovono incontri su temi di particolare interesse con la popolazione, le formazioni sociali e con i soggetti pubblici o privati.

Art. 12 Accesso ed informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, con le limitazioni

previste dalla legge⁵ o dal Regolamento⁶.

2. L'Ente deve avvalersi delle forme organizzative e dei mezzi di comunicazione più idonei per rendere effettivo il diritto all'informazione.
3. Il Regolamento definisce i limiti e le modalità dell'accesso a tali atti, le norme per il rilascio di copie e disciplina le forme di pubblicità degli atti stessi, precisando quali siano i soggetti da informare, tempi e modalità per tale informazione, i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, tempi e modalità dell'intervento partecipativo, tempi e modalità di risposta dell'Amministrazione.
4. Il Comune può istituire un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico con sede nel Palazzo civico o anche in forma decentrata. Tale Ufficio potrà fornire all'utenza informazioni relative ai servizi presenti sul territorio, ricevere istanze, petizioni e proposte; potrà formulare all'Amministrazione progetti inerenti il miglioramento del rapporto con la popolazione.

Art. 13 Istanze, petizioni, proposte

1. I singoli elettori del Comune ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco o agli Assessori competenti, istanze su aspetti specifici dell'attività amministrativa o su problemi di rilevanza cittadina.
2. Tale diritto compete anche a quei soggetti che pur non essendo elettori di questo Comune, vi svolgono attività produttive, di servizio o di qualsiasi altra natura.
3. La risposta all'istanza viene fornita con ragionevole tempestività dal Sindaco o dall'Assessore o dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale ovvero dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale del quesito indirizzato.
4. Possono essere rivolte al Sindaco petizioni,

⁵ Legge 241/1990; Legge 675/1996 e Decreto Legislativo 123/1997.

⁶ "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi". Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 25/11/97 e successiva di modifica n. 66 del 24/12/1997.

sottoscritte da almeno 50 elettori, per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale.

5. Il Sindaco trasmetterà la petizione all'organo competente che dovrà esaminarla e comunicare nei minor tempo possibile l'esito motivato di tale esame al soggetto proponente.
6. Possono essere avanzate proposte sottoscritte da almeno 100 elettori per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco trasmette tali proposte all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati nonché dall'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.
7. L'organo competente dovrà, in tempi brevi, convocare i portavoce dei proponenti al fine di esaminare congiuntamente l'oggetto della proposta e, se possibile, determinare il contenuto del provvedimento per cui è stata promossa l'iniziativa.
8. Indipendentemente dal tempo necessario per analizzare l'argomento di una delle azioni partecipative di cui ai commi precedenti, il Sindaco, o i soggetti di cui al precedente comma 3°, dovranno entro trenta giorni comunicare al proponente tutte le informazioni relative allo stato attuale della pratica.
9. Il Sindaco, informata la Giunta comunale, decide se le istanze, le petizioni e le proposte debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni apposite della Amministrazione.
10. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina tutti gli aspetti che non sono espressamente citati dal presente Statuto riguardo la presentazione di istanze, petizioni e proposte, i requisiti per la loro ammissibilità, il loro esame e la comunicazione delle risposte, le forme di pubblicazione della procedura.

Art. 14 Referendum

1. È prevista la possibilità di indire referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale, al fine di realizzare un più immediato rapporto tra la volontà e gli indirizzi espressi dai cittadini e l'attività dell'Amministrazione comunale.
2. Il referendum consultivo è indetto dal

Sindaco:

- a) quando lo delibera il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b) quando è richiesto da almeno il 10% degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, con propria firma autenticata.
3. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di tributi locali e tariffe - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale - piante organiche del personale e relative variazioni - piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni - designazione e nomina dei rappresentanti.
 4. L'argomento della consultazione referendaria dovrà essere stato già sottoposto all'esame dell'Amministrazione attraverso la forma di partecipazione collettiva definita come proposta dall'articolo precedente del presente Statuto e non dovrà comunque essere già stato oggetto di referendum negli ultimi 5 anni .
 5. Apposito Regolamento determina i requisiti di ammissibilità da accertare nei casi di cui al comma 2° lettera b) prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Il regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.
 6. Ferma restando la natura consultiva dei referendum, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito, il Sindaco dovrà sottoporre al Consiglio comunale una proposta di deliberazione sull'oggetto dei referendum stesso.

Art. 15 Consultazione

1. Il Consiglio Comunale e/o il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi sovracomunali d'indirizzo pubblico, possono decidere la consultazione dei residenti predisponendo specifici atti di disciplina.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d'opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione,

consultazioni di settore per categorie professionali o utenti si servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche del territorio comunale, o a particolari fasce della popolazione.

3. Il Sindaco promuove la discussione in Consiglio Comunale sui risultati della consultazione, o sui dati acquisiti, entro due mesi dalla data in cui si è svolta la consultazione stessa.

Art. 16 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione popolare a forme di autogestione e autororganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili.
3. Il Comune favorisce con opportune forme la collaborazione fra associazioni e l'interscambio di esperienze.
4. Le scelte amministrative che possono coinvolgere o condizionare, a qualsiasi titolo, l'attività delle associazioni, dovranno essere precedute dalla consultazione delle stesse e dall'acquisizione di pareri espressi dai loro organi collegiali.
5. Ai fini di cui ai commi precedenti è istituito l'Albo delle associazioni presenti sul territorio. L'iscrizione a detto Albo avviene previa istanza degli interessati, accompagnata dalla presentazione di idonea documentazione, come da apposito Regolamento⁷.

Titolo IV DIFENSORE CIVICO

Art. 17 Difensore civico

1. Il Comune di Bruino può istituire la figura

⁷ "Regolamento per la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato". Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25/6/96 e successiva di modifica n. 37 del 25/6/97.

del Difensore Civico, quale garante del buon andamento dell'Amministrazione comunale, in forma associata mediante Convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia di Torino.

2. Spetta al Difensore Civico segnalare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, nello svolgimento delle pratiche presso il Comune.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Ha inoltre facoltà di rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco e al Segretario Comunale a cui gli interrogati devono rispondere entro il termine prefissato.
4. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.
5. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune o degli altri Enti convenzionati ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
6. La sede, le modalità di nomina e revoca, le modalità d'intervento e i mezzi a disposizione del Difensore Civico vengono fissati attraverso l'apposita Convenzione di cui al comma 1, che deve essere approvata dal Consiglio Comunale contestualmente all'istituzione del Difensore Civico da parte del Consiglio stesso.

Titolo V ORGANI POLITICI

Capo I

Art. 18 Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, ne determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge⁸, esplica le funzioni conferitegli dalla

⁸ Legge 81/1993 e successive modificazioni e integrazioni; Legge 142/1990 e s.m.i.

legge⁹ nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Statuto e con le modalità e le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo successivo.

3. L'elezione del Consiglio comunale, le sue competenze, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la decadenza sono regolati dalla legge¹⁰.
- 3 bis. Il Consigliere Comunale che non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con apposita deliberazione. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della Legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
4. In ciascuna adunanza le funzioni di Consigliere Anziano sono svolte, ove occorra, dal Consigliere, fra quelli presenti, che ha riportato nelle elezioni la maggiore cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di cifra individuale, è Consigliere Anziano il più anziano di età.
5. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal Regolamento. Il Presidente può decidere di procedere in seduta segreta qualora si debba discutere di qualità personali o di argomenti la cui divulgazione pubblica sia vietata dalla legge¹¹, ovvero possa nuocere gravemente all'azione amministrativa.

6. Alle adunanze del Consiglio Comunale possono partecipare in particolare: il Direttore Generale se nominato, gli Assessori anche se non Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Responsabili dei servizi comunali che abbiano concorso alla redazione di delibere sottoposte all'approvazione del Consiglio. Possono inoltre essere invitati, su conforme parere della Conferenza dei Capigruppo, esperti su materie oggetto di deliberazione.
7. Gli Assessori, anche se non Consiglieri, hanno diritto di parola sugli argomenti pertinenti le loro deleghe. Il Presidente può inoltre concedere la parola al Segretario Comunale o agli altri soggetti indicati nel comma precedente, limitatamente a considerazioni di natura giuridica, contabile o tecnica che siano pertinenti agli argomenti in discussione, ovvero per rispondere a quesiti di tale natura o di carattere gestionale sollevati dai Consiglieri nei loro interventi.

Art. 19 Funzionamento del Consiglio comunale

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge¹² per il rinnovo del Consiglio comunale, apposito Regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento dello stesso.
2. Il Regolamento interno di cui al precedente 1° comma dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) la convocazione del Consiglio Comunale;
 - c) la disciplina delle adunanze e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - f) la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni;
 - g) l'istituzione, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, temporanee e speciali;
 - h) le modalità operative inerenti alla

⁹ Legge 142/1990 e s.m.i.

¹⁰ Legge 81/1993 e s.m.i.; Legge 142/1990 e s.m.i.; Testo Unico 570/1960; Legge 154/1981; Legge 55/1990; Legge 16/1992.

¹¹ Si veda la nota n. 5.

¹² Legge 81/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

validità delle adunanze.

3. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 1°, nonché nei casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi consiliari quante sono le liste rappresentate in Consiglio.
4. Presidente del Consiglio Comunale, che provvede anche alla sua convocazione, è il Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, ne svolge le funzioni il Vicesindaco. Qualora il Vicesindaco non sia Consigliere Comunale, ovvero qualora sia anch'egli assente o impedito, svolge le funzioni di Presidente del Consiglio il Consigliere anziano.
5. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando i voti favorevoli sono più numerosi dei contrari. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti¹³.

Art. 20 Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in adunanze ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sole adunanze che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio.

Art.21 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto del presente Statuto e dei principi della legge, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge¹⁴.
2. I Regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi di legge¹⁵ la relativa deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria

¹³ La normativa vigente (Legge 142/1990 art.4, comma 3) prevede un solo caso di obbligo di una maggioranza qualificata (approvazione o modifica dello Statuto).

¹⁴ Per le competenze del Consiglio Comunale Legge 142/1990 art. 32 e successive modificazioni e integrazioni; per le competenze della Giunta Comunale Legge 142/1990 art. 35 e s.m.i. Sulla potestà regolamentare dei Comuni L. 142/1990 art.5.

¹⁵ Legge 127/1997 art.17, commi 33-44.

comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I Regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente 2° comma.

Art. 22 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, nel suo ambito, commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali in cui sia assicurata la presenza della minoranza. Può altresì istituire, sempre nel suo ambito, commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, nel qual caso la presidenza è attribuita a un componente appartenente ai gruppi d'opposizione.
2. Il Regolamento o la delibera istitutiva della Commissione ne determinano funzioni e poteri, limiti e procedure d'indagine, ambiti di intervento, competenze e prevedono le forme più idonee di pubblicità dei lavori e degli atti.
3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le commissioni di cui al 1° comma hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della propria funzione.

Art. 23 Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 23 bis Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative

alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità stabilite per le deliberazioni dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Ogni anno, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche eventualmente emerse in ambito locale.
4. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendiconto dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Capo II

Art. 24 La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalla legge¹⁶. Essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compiti precipui della Giunta comunale sono la realizzazione del programma di governo del Consiglio comunale, la traduzione in provvedimenti amministrativi delle scelte politiche e di indirizzo del Consiglio comunale, l'attività di proposta e stimolo nei confronti dello stesso.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fissato dal Sindaco in misura non superiore a sei, compreso il Vicesindaco. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri o fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Agli

Assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di governo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l'adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge.

4. Gli Assessori entrano in carica all'atto della notifica della nomina e fatta salva l'accettazione della stessa.
5. Le dimissioni dalla carica di assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono presentate al sindaco per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il sindaco provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo assessore o alla eventuale assegnazione della delega ad altro assessore; nel frattempo i compiti dell'assessore dimissionario rimangono di competenza del sindaco.
6. L'Assessore decade dalla carica qualora vengano meno i requisiti di compatibilità o eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Il sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza con apposita determinazione.
7. Il Sindaco può in ogni momento sostituire un Assessore ovvero revocare una particolare delega assegnatagli, con provvedimento motivato.
8. Della nomina degli Assessori, loro decadenza, dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza dopo l'evento.
9. Il Sindaco può inoltre affidare a componenti del Consiglio Comunale lo studio di singoli problemi senza che ciò abbia rilevanza giuridica esterna.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; oltre ai suoi componenti ad esse partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il Segretario Comunale con funzioni di segretario verbalizzante, ed eventualmente, se nominati, il Direttore Generale e i consiglieri con incarichi speciali di cui al comma precedente.
11. La Giunta Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti oltre il Presidente, a maggioranza relativa salvo che altrimenti disposto, ma comunque col voto favorevole di alme-

¹⁶ Legge 142/90 art.35 e successive modificazioni ed integrazioni.

no due componenti.

12. In caso assenza del Sindaco, la seduta è presieduta dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, dall'Assessore più anziano di età fra i presenti.

Capo III

Art. 25 Il Sindaco

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove tramite gli organi collegiali e l'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei suoi componenti.
2. L'elezione del Sindaco, la sua durata in carica, le cause e le modalità della cessazione dalle sue funzioni, nonché le sue attribuzioni, i suoi poteri e le sue funzioni sono determinate dalla legge¹⁷.
3. Quale Presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
4. Quale Presidente della Giunta comunale promuove l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
5. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.

Art. 26 Il vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco all'atto della nomina. La carica di Vicesindaco può essere spostata ad altro Assessore in qualunque momento con provvedimento motivato del Sindaco, da comunicare al Consiglio Comunale nella prima adunanza. In caso di cessazione del Vicesindaco dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede immediatamente ad attribuirne le funzioni ad altro Assessore.
2. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue

funzioni, sia quale capo dell'Amministrazione sia quale Ufficiale di Governo, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalle sue funzioni.

3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, all'eventuale sostituzione del Sindaco provvede, per i soli interventi essenziali e indifferibili, l'assessore presente posto più in alto nell'ordine di composizione della Giunta, al momento della sua presentazione al Consiglio.

Titolo VI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 27 La gestione del Comune

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Direttore Generale, se nominato, dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire.
4. Ai sensi di legge¹⁸, dello Statuto e del Regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite dagli organi politici dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.

¹⁷ Leggi 142/90 e 81/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁸ Legge 142/1990 artt.51-53 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi anche con l'acquisizione del parere del Responsabile di servizio.

Art. 28 Organi burocratici

1. La gestione amministrativa del Comune è compito del Direttore Generale, se nominato, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi, le cui funzioni e modalità nell'attività di gestione sono normate dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 29 Personale

1. Il Comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni erogate all'utenza.
2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane, con l'opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione, la responsabilizzazione e l'incentivazione dei dipendenti.
3. Conformemente alla legge¹⁹, apposito Regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale e le relative modalità di assunzione in servizio.
4. Lo stesso Regolamento disciplina l'amministrazione del Comune che si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi operativo-funzionali:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi e non per singoli atti;
 - b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici;
 - c) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'atti-

vità svolta da ciascuna unità organizzativa;

- d) per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e mobilità del personale.

Titolo VII ORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 30 I servizi pubblici

1. Le legge²⁰ affida al Comune la gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune sceglie le forme di gestione dei servizi pubblici tra quelle previste dalla legge, in base a criteri di economicità, efficacia ed efficienza²¹.
3. Compatibilmente col rispetto di tali criteri e con l'oggetto dei servizi il Comune privilegerà forme di gestione che garantiscano la partecipazione delle associazioni presenti sul territorio.
4. Appositi Regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelte.

Art. 31 Forme di gestione

1. Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi e benefici nell'erogazione dei servizi pubblici, il Comune, fermi restando i propri poteri di indirizzo e controllo, sceglie forme di gestione tali da stimolare l'apporto di privati e persone giuridiche presenti sul territorio.

¹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; Decreto Legislativo 29/1993 e s.m.i.

²⁰ Legge 142/1990, art.22 e successive modificazioni ed integrazioni.

²¹ Legge 142/90 artt.23-27 e s.m.i.

Art. 32 Azienda speciale

1. La legge definisce e disciplina l'Azienda speciale²².
2. L'Azienda speciale si dota, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale, e di uno o più Regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione.
3. La nomina e la revoca del Presidente e degli amministratori dell'Azienda speciale, spettano al Sindaco, che li sceglierà, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano i requisiti previsti per l'elezione a Consigliere comunale nonché comprovata capacità tecnica e/o esperienza amministrativa.
4. Ulteriori specificazioni e disciplina per le Aziende speciali e per la loro eventuale trasformazione in Società sono stabilite dalla legge vigente²³.

Art. 33 L'Istituzione

1. La legge definisce e disciplina l'Istituzione²⁴.
2. Ordinamento e funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune.
3. La nomina, la revoca o la reintegrazione del Presidente, degli amministratori e del Direttore dell'Istituzione spettano al Sindaco che li sceglierà sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.
4. I componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione saranno scelti tra persone che abbiano i requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale e la necessaria competenza amministrativa e dovranno essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali, organizzazioni sindacali, Enti ed associazioni operanti sul territorio.

²² Legge 142/90 art.23.

²³ Oltre alla citata legge 142/1990, vedasi il Decreto del Presidente della Repubblica 902/1986 e la Legge 95/1990.

²⁴ Legge 142/90, art. 22, comma 3, lettera d).

Art. 34 Il funzionamento dell'Istituzione

1. La legge²⁵ stabilisce gli adempimenti cui il Comune deve provvedere all'atto della costituzione dell'Istituzione, nonché quali sono le responsabilità che gli competono in materia di vigilanza, verifica dei risultati, copertura degli eventuali costi sociali.
2. In particolare il Consiglio comunale eserciterà la vigilanza tramite l'Assessore competente ed il responsabile di settore del Comune. L'Assessore relazionerà al Consiglio almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione dei conto consuntivo.
3. Il collegio dei Revisori dei Conti del Comune eserciterà le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Titolo VIII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 35 Principi generali

1. Il Comune, coerentemente con l'obiettivo di realizzare i fini istituzionali della propria attività amministrativa, promuoverà, o se ne renderà partecipe, forme di associazionismo o cooperazione con altri Enti locali.
2. Tali forme associative e di cooperazione sono:
 - le convenzioni;
 - i consorzi;
 - gli accordi di programma.

Art. 36 Le convenzioni

1. Il Comune potrà stipulare convenzioni con altri Enti territoriali, qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di una gestione coordinata di determinate funzioni o servizi.
2. Le convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio comunale e dovranno stabilire i principi e le modalità di funzionamento come previsto dalla legge²⁶.

Art. 37 I Consorzi

1. Il Comune potrà partecipare alla costituzione di Consorzi per la gestione di uno o più servizi che per natura e dimensioni

²⁵ Legge 142/1990 art.23, comma 2-7.

²⁶ Legge 142/1990 art.24

rendano conveniente la partecipazione di più Enti locali alla loro gestione.

2. Il Consiglio comunale dovrà approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del Consorzio ed una convenzione, in conformità a quanto previsto dalla legge²⁷ e, per quanto compatibile, dalle norme previste per le Aziende speciali.

Art. 38 Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che per la loro natura richiedano l'azione integrata di due o più Enti territoriali anche di diverso livello e che siano di competenza primaria o prevalente del Comune stesso, promuove la conclusione di un accordo di programma tra i suddetti Enti.
2. Qualora per ragioni di competenza l'iniziativa di promuovere tali accordi parta da altri Enti territoriali, il Comune, giusto il principio di operare per valorizzare i momenti di raccordo e coordinamento tra i vari soggetti amministrativi, ne favorirà la realizzazione.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge²⁸ e nel rispetto delle funzioni attribuite con il presente Statuto.

Titolo IX

PATRIMONIO - FINANZE - CONTABILITA'

Art. 39 Demanio e patrimonio

1. Il Regolamento di Contabilità di cui al comma 2° dell'art. 41 del presente Statuto disciplina, tra l'altro, le alienazioni patrimoniali e le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 40 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa

statale²⁹.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 41 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge statale³⁰.
2. Apposito Regolamento disciplina la contabilità comunale in conformità alla legge.

Titolo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportate nel rispetto dei principi dell'ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso.
2. Le modifiche allo Statuto verranno elaborate da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale.
3. La abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 43 Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente Statuto e delle sue modifiche sono regolate dalla legge³¹.
2. I Regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora emanati dovranno essere portati in approvazione del Consiglio comunale entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. Il Consiglio comunale indica le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

²⁷ Legge 142/1990 art.25 e successive modificazioni ed integrazioni.

²⁸ Legge 142/1990 art.27 e successive modificazioni ed integrazioni.

²⁹ Legge 142/1990 art.57 e Decreto Legislativo 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

³⁰ Legge 142/1990 art.55 e Decreto Legislativo 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

³¹ Legge 142/90 art.4.